

**TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, dott. Emiliano Vassallo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. *omissis* del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, avente ad oggetto contratti bancari e vertente

tra

SOCIETA

- attrice -

E

BANCA

- convenuta -

CONCLUSIONI

All'udienza del 9.4.2018, le parti concludevano riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei propri rispetti scritti difensivi e procedevano alla discussine orale della causa ai sensi dell'art.281sexies C.P.C..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 12.11.2013, la SOCIETA conveniva in giudizio la BANCA, con la quale aveva intrattenuto due rapporti di conto corrente, deducendo essenzialmente l'illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, per anatocismo, per commissione di massimo scoperto e per spese non pattuite; chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dei predetti addebiti con condanna della convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente incassato.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Banca, la quale eccepiva la infondatezza in fatto ed in diritto della domanda, deducendo la legittimità del proprio comportamento.

SUL MERITO.

Ritiene questo Giudice che la domanda non sia meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.

Invero, come già diffusamente e condivisibilmente evidenziato dal precedente G.I. nell'ordinanza del 12.11.2015, con la quale veniva revocata la disposta consulenza tecnica d'ufficio e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (peraltro, non messo in discussione da parte attrice – cfr. pag. 1 delle note autorizzate dell'11.4.2016), ai fini del corretto esperimento dell'azione di ripetizione dell'indebito, è indispensabile che la parte produca gli estratti conto, non potendosi supplire a tale onere neanche con la richiesta di ordine di esibizione (cfr. Tribunale di Trapani, sent. n. 1009 del 22.10.2015; Corte d'Appello di Torino, sent. n. 1765 del 7.10.2015; Tribunale di Potenza, sent. n. 430 del 24.04.2015).

In particolare, anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “*nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento*

Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Emiliano Vassallo, n. 1220 del 9 aprile 2018

del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute” (cfr., da ultimo, Cass. 24948/2017, nonché Cass. 9201/15).

Nel caso di specie, non può considerarsi assimilabile alla produzione di estratti conto, che indicano la movimentazione specifica con annotazione delle singole operazioni compiute e delle relative date, le tabelle riassuntive prodotte dalla difesa di parte attrice, non essendo possibile valutarne la corrispondenza agli estratti conto, la cui produzione, peraltro, non è neanche stata chiesta in giudizio.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non può ritenersi applicabile nel caso che ci occupa il principio di non contestazione con riferimento ai dati riportati negli allegati alla c.t.p. depositata unitamente all'atto di citazione, ciò, in primo luogo, perché la consulenza tecnica di parte è stata specificamente contestata in comparsa di costituzione dalla banca e, in secondo luogo, perché il tipo di accertamento che il consulente d'ufficio compie nelle consulenze contabili deve necessariamente basarsi sul confronto di elementi risultanti dai documenti: in linea teorica, infatti, è sufficiente che il consulente di parte abbia errato, anche per mera distrazione, a riportare un dato negli allegati alla c.t.p. per inficiarne gli esiti.

Una diversa soluzione risulterebbe, del resto, in contrasto con i principi innanzi richiamati, consentendo alla parte di sopperire all'onere probatorio mediante la predisposizione di conteggi unilaterali di cui sarebbe impossibile verificare la corrispondenza ai dati documentali.

Pertanto, la domanda deve essere rigettata, non avendo parte attrice adeguatamente assolto all'onere della prova su di essa gravante.

Spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa promossa come in narrativa, così provvede:

- A) Rigetta la domanda;
- B) Condanna parte attrice al pagamento, in favore della banca convenuta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.100,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- C) Pone definitivamente a carico di parte attrice la somma liquidata in favore del CTU con provvedimento del 25.1.2016.

Così, Santa Maria Capua Vetere, 09/04/2018

IL GIUDICE
dott. Emiliano Vassallo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*